

**REGOLAMENTO (UE) 2016/103 DELLA COMMISSIONE****del 27 gennaio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).
- (2) Il comitato COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
- (3) È opportuno che tutti i nuovi atti legislativi dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, prevedano il ricorso al comitato COSS.
- (4) Dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 2099/2002 molteplici nuovi atti dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, dispongono che la Commissione sia assistita dal comitato COSS, in particolare l'articolo 28 della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'articolo 6 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, l'articolo 31 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, l'articolo 19 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, l'articolo 10 della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, l'articolo 11 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> e l'articolo 38 della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>.
- (5) Inoltre l'articolo 4 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio <sup>(11)</sup>, l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup> e l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione <sup>(13)</sup> prevedono il ricorso al comitato COSS.
- (6) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati abrogati i seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento: regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio <sup>(14)</sup>, direttiva 93/75/CEE del Consiglio <sup>(15)</sup>, regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio <sup>(16)</sup>, direttiva 98/18/CE del Consiglio <sup>(17)</sup>, direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>, direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(19)</sup> e regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>.
- (7) I seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono stati oggetto di rifusione: direttiva 94/57/CE del Consiglio <sup>(21)</sup>, che è stata rifusa nella direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(22)</sup> e nel regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(23)</sup>, mentre la direttiva 95/21/CE del Consiglio <sup>(24)</sup> è stata rifusa nella direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(25)</sup>.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Per “legislazione marittima comunitaria” si intendono i seguenti atti:

- a) regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata <sup>(1)\*</sup>;
- b) direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo <sup>(2)\*</sup>;
- c) direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri <sup>(3)\*</sup>;
- d) direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità <sup>(4)\*</sup>;
- e) direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE <sup>(5)\*</sup> ai fini dell'attuazione del suo articolo 4 *quinquies*, paragrafo 2;
- f) direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea <sup>(6)\*</sup>;
- g) direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico <sup>(7)\*</sup>;
- h) direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse <sup>(8)\*</sup>;
- i) direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio <sup>(9)\*</sup>;
- j) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi <sup>(10)\*</sup>;
- k) direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri <sup>(11)\*</sup>;
- l) regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio <sup>(12)\*</sup>;
- m) direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento <sup>(13)\*</sup>;
- n) regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio <sup>(14)\*</sup>;
- o) direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare <sup>(15)\*</sup>;
- p) direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime <sup>(16)\*</sup>;

- q) direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo <sup>(17)\*</sup>;
- r) direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)\*</sup>;
- s) direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera <sup>(19)\*</sup>;
- t) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi <sup>(20)\*</sup>;
- u) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente <sup>(21)\*</sup>;
- v) direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri <sup>(22)\*</sup>;
- w) regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo <sup>(23)\*</sup>;
- x) regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(24)\*</sup>;
- y) direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio <sup>(25)\*</sup>.

<sup>(1)\*</sup> GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1.

<sup>(2)\*</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

<sup>(3)\*</sup> GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

<sup>(4)\*</sup> GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

<sup>(5)\*</sup> GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

<sup>(6)\*</sup> GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

<sup>(7)\*</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

<sup>(8)\*</sup> GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.

<sup>(9)\*</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

<sup>(10)\*</sup> GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

<sup>(11)\*</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

<sup>(12)\*</sup> GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

<sup>(13)\*</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

<sup>(14)\*</sup> GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

<sup>(15)\*</sup> GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

<sup>(16)\*</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

<sup>(17)\*</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

<sup>(18)\*</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

<sup>(19)\*</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132.

<sup>(20)\*</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

<sup>(21)\*</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

<sup>(22)\*</sup> GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

<sup>(23)\*</sup> GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3.

<sup>(24)\*</sup> GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12.

<sup>(25)\*</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNKER

<sup>(1)</sup> GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

<sup>(11)</sup> Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penali di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12).

<sup>(14)</sup> Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19).

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14).

<sup>(17)</sup> Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17).

<sup>(19)</sup> Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31).

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1).

<sup>(21)</sup> Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

<sup>(22)</sup> Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

<sup>(23)</sup> Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

<sup>(24)</sup> Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1).

<sup>(25)</sup> Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).